

OGGETTO: APPROFONDIMENTO – OPERE NON RILEVANTI

Introduzione

Il presente documento, elaborato dalla Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, ha lo scopo di inquadrare normativamente il concetto di “*intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità*”, ai sensi dell'art. 94bis, comma 1, punto c del D.P.R. 380/2001 e ss., e quindi di poter fornire ai colleghi ingegneri un elenco di riferimento delle possibili opere classificate come “*prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*”; tali opere, normativamente, necessitano di deposito strutturale presso il competente ufficio della provincia “*Sportello Opere Strutturali (Ex ufficio Cementi Armati)*”, ma non necessitano di collaudo statico (e quindi della nomina del collaudatore statico al momento della denuncia). Tale elenco ovviamente non può essere considerato esaustivo e completo, ma di sicuro definisce un ampio campo di esempi che potranno essere utilizzati dai colleghi come punto di riferimento, ed eventualmente utilizzato dalla Provincia al fine di poter emanare essa stessa un elenco di riferimento, ai sensi di quanto riportato nel comma 2 dell'art. 94bis.

Riferimenti normativi

- Legge 05/11/1971, n.1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. *Gazzetta Ufficiale*, (321), 21/12/1971;
- D.P.R. 06/06/2001, n.380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. *Gazzetta Ufficiale*, (245), 20/10/2001;
- D.Lgs. 25/11/2016, n.222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. *Gazzetta Ufficiale*, (277), 26/11/2016;
- Legge 14/06/2019, n.55, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. *Gazzetta Ufficiale*, (140), 17/06/2019;
- D.M. 30/04/2020, “Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”. *Gazzetta Ufficiale*, (124), 15/05/2020;

DESCRIZIONE DI INTERVENTO PRIVO DI RILEVANZA, AI SENSI DELL'ART. 94BIS, COMMA 1, LETTERA C DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.

Si riporta di seguito l'estratto del D.P.R. dell'art.94bis nella sua interezza, evidenziando la sola definizione di intervento privo di rilevanza e i paragrafi inerenti gli stessi:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) - (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)

1. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:*
 - a. *interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera così modificata dall'art. 9-quater della legge n. 156 del 2019):*
 1. *gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);*
 2. *le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*
 3. *gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*
 - b. *interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera così modificata dall'art. 9-quater della legge n. 156 del 2019):*
 1. *gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);*
 2. *le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);*
 3. *le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);*
 4. *le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;*
 - c. **interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:**
 1. **gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.**
2. *Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli*



- interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.*
3. *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.*
 4. **Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).**
 5. *Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.*
 6. *Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.*

Come specificato al p.to 6, anche per gli interventi privi di rilevanza valgono le prescrizioni riportate in art. 65 e art. 67, riportate di seguito.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. *Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).*
2. *Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.*
3. *Alla denuncia devono essere allegati (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019):*
 - a. *il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;*
 - b. *una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.*
4. *Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).*
5. *Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.*
6. *Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione*



sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando (alinea così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019):

- a. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
 - b. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesa-tura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - c. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documen-tazione di cui al comma 6.
- 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).**

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016).
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presen-tare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la con-testuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costrut-tore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo (comma modifi-cato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016).



ORDINE
degli INGEGNERI
della provincia di TRENTO

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016).

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

Riferimenti elenchi di categorie di opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità predisposti da altre regioni

Il punto di riferimento per la definizione di “*opere prive di rilevanza*” è quanto contenuto nel Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93*”, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 15 maggio 2020. Più precisamente, nell'Allegato al Decreto al punto c) è riportato quanto segue:

c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria c), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi, i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).

In sintesi, sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

Sulla base di questa definizione, e analizzando tutti gli elenchi prodotti a livello nazionale della diverse regioni (sono state analizzati 17 riferimenti normativi regionali, in quanto al momento dello svolgimento del lavoro risultavano assenti riferimenti normativi delle sole regioni Molise e Sardegna, oltre ovviamente, come già evidenziato, anche della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano), si è proceduto ad individuare l'elenco delle categorie di opere prive di rilevanza, siano esse da intendersi come interventi su di nuova costruzione, oppure interventi su edifici esistenti. Gli elenchi prodotti sono riportati nel capitolo seguente.

Elenco delle categorie di opere prive di rilevanza elaborate per la provincia di Trento

- **NUOVE COSTRUZIONI**

n.	Descrizione intervento
1	Serre permanenti ad un piano non aperte al pubblico con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.), con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 4.50m, aventi superficie in pianta non superiore a 20mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.50\text{kN/mq}$.
2	Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia, con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 3.00m, aventi superficie in pianta non superiore a 30mq, escluso di aggetto (non superiore a 0.80m), aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1.00\text{kN/mq}$.
3	Chioschi, gazebo, pergolati, tettoie e simili, su fabbricati o aree private, realizzati in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 3.50m, aventi superficie in pianta non superiore a 20.00mq, escluso di aggetto (non superiore a 0.80m), aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1.00\text{kN/mq}$. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
4	Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale massima misurata dal piano campagna non superiore a 3.00m.
5	Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 2.00m se non prospetta su area pubblica, 1.50m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali. (verificare urbanistica)
6	Portali e strutture di sostegno isolate (e quindi non ancorate a edifici) per telecomunicazioni, illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale, insegne pubblicitarie con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 4.00m, aventi superficie esposta al vento non superiore a 1.50mq.
7	Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 3.50m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
8	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale massima misurata da piano campagna non superiore a 2.00m.
9	Tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza massima misurata da piano campagna non superiore a 1.50m e volume massimo non superiore a 20mc.
10	Opere di sostegno in genere (muri in c.a., muri in pietrame a secco, muri in pietrame e malta, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, palificate, scogliere in pietrame, rilevati ed argini non in c.a.) con altezza di ritenuta non superiore a 1.50m se non prospettano su aree pubbliche, 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, aventi angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale non superiore a 15° e per le quali non insistano carichi accidentali (Q) complessivamente superiori a 2.5kN/mq, direttamente agenti sul cuneo di spinta.



11	Opere idrauliche minori (laghetti con rilevato e/o sbarramento e volume di invaso non superiore a 5000mc), quali briglie, opere di difesa spondale, prive di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale massima fuori terra non superiore a 1.50m.
12	Serbatoi, silos, cisterne e vasche di raccolta, fuoriterra e interrati (con copertura non carrabile), di altezza strutturale massima non superiore a 3.00m, aventi superficie in pianta non superiore a 15.00mq.
13	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne non superiori a 2.50 m in larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari.
14	Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate.
15	Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
16	Piscine non aperte al pubblico, interrate e fuoriterra, di altezza strutturale non superiore a 2.50m e aventi superficie massima pari a 50mq.
17	Altre costruzioni e manufatti, di cui sia dimostrata l'assimilabilità ed analogia per tipologia costruttiva e materiali a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
18	Sono escluse da questo elenco tutte le strutture che presentano situazioni geologico-geotecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata, così come definite dagli strumenti urbanistici.



- **INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI**

n.	Descrizione intervento
1	Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq.
2	Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature.
3	Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.
4	Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 kN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq
5	Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
6	Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
7	Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
8	Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture.
9	Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano.
10	Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie.
11	Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.